



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 8 del 30/01/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2024 PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019 - CONFERMA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **12:45** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Assente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Assente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Assente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 3

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

Considerato che il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Visto l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- la tassa e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/03/2021 con la quale si approvano il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 27/02/2021 con la quale sono state approvate le tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 05/02/2022 con la quale sono state approvate le tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019 per l'anno 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 16/05/2023 con la quale sono state approvate le tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019 per l'anno 2023;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2023;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2023 era pari a 16.732 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 40,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,70
- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 40,00
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,70

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

Valutato di determinare le singole tariffe dei canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando per l'anno 2024 le tariffe approvate per l'esercizio 2023;

Dato atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018);
- la Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178/2020);
- la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021);
- la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022);
- la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023);
- il regolamento generale delle entrate dell'Ente approvato con D.C.C. n. 69/2016 e successivamente modificato con la D.C.C. n. 72 del 31/7/2020;
- lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

- 1 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di approvare le tariffe e le relative riduzioni dei Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione, confermando le tariffe vigenti per l'esercizio 2023;
- 3 di dare atto che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono stati disciplinati dal relativo Regolamento vigente;
- 4 di dare atto altresì che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- 5 di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 in quanto propedeutico all'approvazione dello schema di bilancio;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)